

n. 894/18 RG TRD
n. 21866/18 RGNR
n. 9453/18 Reg. Trib.

Tribunale ordinario di Milano
in funzione di giudice del riesame

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott. Cesare Tacconi Presidente relatore ed estensore
dott. Giulia Cucciniello Giudice
dott. Valeria Rosa Alonge Giudice

nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso dal difensore nell'interesse di [REDACTED] nato in Gambia [REDACTED] (CUI 04WWSTO), difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] con atto depositato il 7/7/18 avverso la ordinanza in data 27/6/18 con cui il Tribunale di Milano sezione direttissime aveva applicato all'imputato la custodia cautelare in carcere in relazione al seguente reato:

artt. 110 c.p., 73 comma 1 DPR 309/90 perché, in concorso con [REDACTED], ad evidente fine di spaccio detenevano cinque pasticche di sostanza stupefacente del tipo extasy.
In Milano il 27/6/18

letti gli atti pervenuti in data 10/7/18

all'esito della udienza camerale del 18/7/18 ha emesso la seguente

ordinanza

Il Tribunale ha desunto i gravi indizi (unicamente con riguardo a [REDACTED] dal verbale di arresto in flagranza, avvenuto il 27/6/18, da cui si desume che:

operanti del Commissariato di P.S. Greco Turro e Villa San Giovanni effettuavano un servizio anti spaccio nei pressi del parchetto di via Dei Transiti e controllavano, poco dopo mezzanotte, un ragazzo centrafricano. Questi, vedendo arrivare due suoi connazionali, diceva alcune parole a gran voce nella sua lingua al che le due persone si davano alla fuga. Venivano raggiunte e identificate in [REDACTED] e [REDACTED]

Il primo veniva trovato in possesso di cinque pasticche dalle caratteristiche della metenfetamina poi risultata extasy al narco test del peso totale lordo di 2,4 grammi, il secondo della somma di 30 euro.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistere il pericolo di recidiva specifica in quanto [REDACTED] era stato già denunciato, e una volta anche arrestato, per stupefacenti.

Ha stimato adeguata solo la custodia in carcere in quanto l'imputato era privo di domicilio e non offriva alcuna garanzia in ordine allo spontaneo rispetto di obblighi e divieti.

La difesa ha chiesto l'annullamento della ordinanza per assenza di gravi indizi, in subordine la derubricazione nel reato di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 con conseguente divieto di custodia in carcere.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il quadro indiziario emerge dal possesso di cinque pasticche di extasy detenute in orario notturno in luogo abitualmente frequentato da acquirenti di stupefacente (gli operanti riportano che

avevano assistito ad una cessione da parte di altro soggetto e che il servizio era stato effettuato per via di numerose segnalazioni). Nulla risulta circa la tossicodipendenza di ██████ che nell'interrogatorio ha dichiarato che lo stupefacente era per suo uso.

Tenuto conto che gli ultimi orientamenti giurisprudenziali (ad esempio Cass. Sez. 6 n. 13982 del 20/2/18, Lombino) valorizzano, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 primo comma DPR 309/90, oltre al dato ponderale dello stupefacente la possibilità di rifornire un vasto mercato di consumatori nonché la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di modalità di azione peculiari e studiate per sfuggire alla azione preventiva delle forze dell'ordine, ritiene il Collegio che il fatto debba essere ricondotto alla ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90.

La contestazione riguarda la detenzione a fini di spaccio di 5 pasticche di extasy per il peso lordo di grammi 2,4.

Il dato ponderale è quindi molto contenuto.

Le modalità dell'azione non sono tali da denotare particolari e studiati accorgimenti.

Anche le pregresse vicende – dai precedenti dattiloscopici emerge che ██████ era stato denunciato in stato di libertà per stupefacenti il 23/6/18 e il 23/1/17 nonché arrestato sempre per stupefacenti il 19/11/16 - appaiono di non consistente entità e comunque sono ininfluenti ai fini di ritenere sussistente il reato di cui al primo comma di cui all'art. 73 (tra le altre, Cass. Sez. 6 n. 8243 del 12/12/17, Scardia).

Ricorre un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati tenuto conto dei menzionati precedenti specifici, l'ultimo dei quali risale a pochi giorni prima dell'arresto (cui si aggiungono anche una denuncia per falsa attestazione sulla identità personale del 12/6/18 e una per ricettazione del 20/4/17).

██████ non ha alcun provento derivante da attività lavorativa e lo spaccio appare l'unico modo per mantenersi.

I limiti di pena previsti dall'art. 73 comma 5 DPR 309/90 non consentono la custodia cautelare in carcere.

Il ricorrente è privo di un domicilio.

Posto che il reato è stato commesso a Milano e che i precedenti dattiloscopici sono tutti relativi a fatti commessi in questa città, va applicato il divieto di dimora nel territorio del Comune di Milano onde allontanare il ricorrente dal contesto territoriale in cui ha operato.

L'esito del ricorso non comporta condanna alle spese.

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza impugnata,

riqualificato il fatto contestato come reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/90,

sostituisce

la custodia cautelare in carcere – applicata dal Tribunale di Milano sezione direttissime con ordinanza del 27/6/18 - con il divieto di dimora nel territorio del Comune di Milano

prescrive

a ██████ di non dimorare nel territorio del Comune di Milano e di non accedervi senza autorizzazione del Giudice.

dispone

l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Milano 18 luglio 2018

Il Presidente estensore
Cesare Tacconi